



**cassa edile del verellese e della valsesia**

Sede e uffici: Via Duchessa Jolanda, 26 - 13100 Vercelli - Tel. 0161.212968 - Fax 0161.215445 - E-mail:segreteria@cassaedilevc.it - Cod.Fisc. 80006920021

## **Alle Stazioni Appaltanti**

**- LORO SEDI -**

### **Oggetto: Regole in materia di acquisizione DURC per stazioni appaltanti.**

In seguito a numerose segnalazioni di iter non propriamente corretti per la richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (da questo momento DURC) per lavorazioni edili, il Comitato di Presidenza e il Consiglio di Gestione della Cassa Edile ha deciso di inviare un breve vademecum per indicare quali siano le linee corrette che una stazione appaltante deve seguire. In caso contrario la scrivente Cassa sarà obbligata, ad emettere un DURC negativo.

In base alle norme vigenti in materia e ad alla Legge Regionale n. 1 del 2 marzo 2011 (Modifiche all' articolo 1 della legge regionale 14 luglio 2009, n. 20) 3 bis (della quale riportiamo di seguito stralcio) "Per l'esecuzione di tutti gli interventi edilizi di cui alla presente legge, è obbligatorio presentare il documento unico di regolarità contributiva (DURC) previsto all' articolo 90, comma 9, lettera c), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell' articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro). Secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 24 ottobre 2007 (Documento unico di regolarità contributiva), che regola le modalità di rilascio del DURC, **gli imprenditori individuali e collettivi del settore edile, con dipendenti, che eseguono lavori privati e pubblici**, al fine di ottemperare agli obblighi della presente legge, richiedono il DURC tramite la Cassa edile di riferimento contrattuale territorialmente competente secondo il contratto collettivo nazionale di lavoro. **La Cassa edile di riferimento contrattuale, abilitata al rilascio del DURC, è ciascuna Cassa edile costituita e operante in ogni provincia dell'ambito regionale, secondo i contratti e gli accordi collettivi stipulati tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative che operano nel settore dell'edilizia pubblica e privata.**"

Proprio in riferimento ai contratti collettivi nazionali stipulati tra le OO.SS. e quelle datoriali è previsto dalla CNCE (Commissione Nazionale Casse Edili) che per tutti gli stati avanzamento lavori (SAL) e per il saldo finale sia competente la Cassa Edile dove si svolgono i lavori (Comunicazione n. 346 del 21.03.2008 al punto 14 - Cassa Edile deputata al rilascio del DURC). Rimane di competenza della Cassa Edile di provenienza dell'Impresa (qualora essa non sia della provincia di Vercelli o comunque non iscritta alla scrivente Cassa Edile) rilasciare il DURC in caso di aggiudicazione e stipula del contratto.

**L'obbligo di richiedere il DURC in tutti i casi di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture è delle stazioni appaltanti.** Tale disposizione è prevista dal comma 10 dell'art. 16 bis della Legge 28 gennaio 2009 n.2, (conversione del D.L. 185/2008 "Anticrisi"). Tale comma prevede che: "In attuazione dei principi stabiliti dall'articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e dall'articolo 43, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le stazioni appaltanti pubbliche acquisiscono d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto". Tale documento deve essere richiesto all'atto di aggiudicazione, alla stipula, per tutti i SAL e per il saldo finale.

Pertanto la Cassa Edile del Vercellese e della Valsesia comunica a tutte le Stazioni Appaltanti che per tutti gli appalti pubblici dove operano imprese non iscritte alla suddetta Cassa Edile le stesse, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 21 CCNL Edilizia Industria ([...]Restano comunque iscritti alla Cassa Edile di provenienza gli operai dipendenti dalle imprese dei seguenti settori: costruzione di linee e condotte, riparazioni e manutenzioni stradali, armamento ferroviario, pali e fondazioni, accertamenti geognostici, produzione e fornitura con posa in opera di strutture in ferro per cemento armato, produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato, verniciatura, impermeabilizzazione, stuccatura, manutenzione, ciminiere e forni, impianti industriali (isolamento termico ed acustico, coibentazioni, rivestimenti refrattari ed antiacidi, difesa fluviale [...]) e dall'art. 24 CCNL Edilizia Artigianato ([...]Restano, in ogni caso, iscritti alla Cassa edile di provenienza gli operai dipendenti dalle imprese dei seguenti settori: costruzione di linee e condotte, riparazioni e manutenzioni stradali, armamento ferroviario, pali e fondazioni, produzione e fornitura con posa in opera di strutture in ferro per cemento armato, verniciatura, impermeabilizzazione, stuccatura, recupero e manutenzione, risanamento ambientale e restauro artistico e monumentale[...]) hanno l'obbligo di iscriversi alla scrivente Cassa tutti gli operai presenti nel cantiere a decorrere dal secondo periodo di paga successivo a quello in cui inizia la trasferta, sempreché le lavorazioni superino i novanta giorni; **in caso contrario il DURC emesso per ogni SAL e per il saldo finale sarà sempre negativo in quanto l'Impresa non si attiene ai dettami di legge vigenti e contrattuali.**

Inoltre la Circolare n. 35/2010 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha precisato che "nell'ambito degli appalti pubblici non può essere utilizzato un DURC richiesto a fini diversi (es. per lavori privati – fruizioni di benefici o sovvenzioni), anche se in corso di validità". Di contro, la Stazione Appaltante ha l'obbligo di richiedere il DURC per la tipologia di lavori o servizi svolti dall'Impresa. In caso di domanda errata (es. richiesta per contratto di fornitura di beni e servizi anziché lavori pubblici) il DURC emesso dalla scrivente Cassa Edile sarà comunque negativo in quanto la procedura attuata dalla Stazione Appaltante non è corretta.

L'emissione del DURC sarà comunque negativo anche nei casi in cui alla scrivente Cassa Edile l'impresa non comunichi l'apertura del nuovo cantiere. Si ricorda infatti che la presentazione della Denuncia di Nuovo Cantiere alla Cassa Edile ove si svolgono i lavori, è **obbligatoria** ai sensi dell'art.118 comma 6 D. Lgs. 12 aprile 2006 n.163; non sono previsti limiti di importo né di durata dei lavori che esonerino all'obbligo di effettuazione.

L'omissione di uno o più passaggi previsti dalla Legge vigente in materia e dai CCNL, oltre all'emissione del DURC negativo obbligherà la scrivente Cassa Edile a comunicare agli organi competenti le problematiche emerse nella procedura in oggetto.

## Tabella riassuntiva

### Obblighi stazione appaltante

Richiesta DURC (comma 10 dell'art. 16 bis della Legge 28 gennaio 2009 n.2)	<b>Quando richiederlo</b>	<b>A chi richiederlo</b>
	Aggiudicazione	Cassa Edile di provenienza
	Stipula	Cassa Edile di provenienza
	SAL (Stato avanzamento lavori)	Cassa Edile dove si svolgono i lavori
	Saldo finale	Cassa Edile dove si svolgono i lavori

Se l'impresa per i SAL e il saldo finale documenta la propria regolarità contributiva con un DURC proveniente dalla Cassa Edile di provenienza e non da quella in cui si svolgono i lavori (ovvero la scrivente Cassa) è un procedimento errato a meno che i lavori, come indicato precedentemente non rientrino negli artt. 21 CCNL Edilizia Industria e 24 CCNL Edilizia Artigianato.

Nell'assicurare la disponibilità degli Uffici della Cassa per ogni chiarimento si rendesse necessario, si coglie l'occasione per porgere i più cordiali saluti.

Vercelli, lì 14.02.2014

Il Presidente

(Ing. Silvio Boltri)